



## TRIBUNALE DI LIVORNO

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 50-1//2024 R.G. presentata da FEDERICO BAGLINI (C.F.BGLFRC74D21C415C);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi (e la relativa integrazione del 24 maggio 2024) ed esaminati gli atti allegati

ha emesso il seguente

### DECRETO

1. FEDERICO BAGLINI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, il pagamento dei chirografari nella misura del 43,79%

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 5 anni, con le risorse reddituali del debitore e segnatamente mediante pagamento all'omologazione di € 12.007,41e il resto in 60 rate mensili da euro 500 ciascuna. Il tutto secondo lo schema che segue:

PROPOSTA RISTRUTTURAZIONE DEBITI						
(A) COSTI DELLA PROCEDURA						
		NATURA	IMPORTO	ORD PREFERENZA	% SODDISFO	IMPORTO
OCC		COMPENSO OCC	5.860,83	PREDEDUCIBILE	100%	5.860,83
COMPENSO ADVISOR		COMPENSO AVVOCATO	2.000,00	PREDEDUCIBILE	100%	2.000,00
FONDO DELLA PROCEDURA						1.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>7.860,83</b>			<b>8.860,83</b>
(B) DEBITI FINANZIARI						
CREDITORE	CREDITORE ORIGINARIO	NATURA	IMPORTO	ORD PREFERENZA	% SODDISFO	IMPORTO
SANTANDER CONSUMER BANK	SANTANDER CONSUMER BANK	PRESTITO CONSUMO	6.525,47	CHIROGRAFARIO	43,79%	2.857,50
MARATHON SPV SRL	AGOS DUCATO SPA	PRESTITO CONSUMO	36.460,17	CHIROGRAFARIO	43,79%	15.965,91
ITACAPITAL SRL	FINDOMESTIC	PRESTITO CONSUMO	31.588,69	CHIROGRAFARIO	43,79%	13.832,69
<b>TOTALE</b>			<b>74.574,33</b>		<b>43,79</b>	<b>32.656,10</b>
(C) DEBITI TRIBUTARI						
CREDITORE		NATURA	IMPORTO	ORD PREFERENZA	% SODDISFO	IMPORTO
AGENZIA DELLE ENTRATE		IRPEF	200,35	PRIVILEGIATO	100%	200,35
REGIONE TOSCANA		TASSA CIRCOLAZIONE	263,42	PRIVILEGIATO	100%	263,42
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		ONERI E ALTRE SPESE	60,74	CHIROGRAFARIO	43,79%	26,60
<b>TOTALE</b>			<b>524,51</b>			<b>490,37</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>			<b>82.959,67</b>			<b>42.007,30</b>

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. Il proponente è un consumatore essendo i debiti che si intendono ristrutturare stati contratti per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Si legge nella relazione dell'O.C.C. che negli anni in cui si è formato il suo indebitamento, egli svolgeva l'attività di lavoro dipendente e prestava la sua opera professionale presso la Findomestic Banca Spa, dove fu assunto nell'anno 2004.

Tra il 2007 e il 2008, con il passaggio della proprietà da Banca CR Firenze alla banca BNP Paribas, la società Findomestic Banca Spa è stata interessata da un piano industriale di ristrutturazione aziendale che prevedeva la chiusura di 40 Agenzie e 15 Centri di Gestione Recupero, a seguito del quale il Baglini fu trasferito da una agenzia di Pisa a Firenze, il che gli comportò la necessità di spesa maggiore per un alloggio, dovendosi spostare da Cecina, ove aveva la residenza, solo parzialmente compensato da un'indennità che ebbe solo per i primi 7 anni.

Nel 2016, però, visti i perduranti dissapori con l'azienda, dette le dimissioni, trovandosi, così, senza reddito.

Il ricorrente è proprietario della quota di  $\frac{1}{4}$  del complesso immobiliare formato da unità abitativa e relativa pertinenza entrambi situati nel Comune di Cecina via Montanara n.58/30, in cui abita con la madre (che gode di diritto di abitazione), quota stimata in € 48.000.

E', inoltre, titolare dei seguenti conti correnti:

- ▶ C/C n. 000000183791 acceso presso Banca di Pisa e Fornacette credito Cooperativo con saldo contabile € 2.629,82;
- ▶ C/C Revolut n. 35214619 con saldo al 17/02/2024 di€ 81,77;
- ▶ Carta postePay Evolution n. 788153 con saldo di€ 702, 77 e giacenza media di € 961,47 al 31/12/2023.

Svolge attualmente attività libero professionale, quale consulente nella logistica aziendale, per la quale ha un contratto con la società Hotelton SL per un compenso di € 156,90 al giorno, per un lordo mensile tra € 2900 e € 3450.

In data 30/07/2020 il signor Baglini ha venduto l'immobile di sua proprietà che aveva acquistato con accensione di un mutuo della Cassa di Risparmio di Firenze (ora Banca intesa Spa) e che aveva adibito a sua abitazione principale. Il prezzo di vendita dell'immobile era pari ad euro 140.000,00; al momento della vendita era pendente un pignoramento immobiliare azionato dalla Banca CR Firenze Spa. La liquidità ricavata dalla vendita è stata utilizzata, in parte per saldare il debito nei confronti della Banca CR di Firenze e per l'altra parte per sostenere le spese quotidiane dell'istante.

Ha allegato di sostenere spese mensili di mantenimento di euro 1.620 circa; l'importo indicato, sebbene non completamente documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente alla ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 83.000.

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.

4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi Elena Sarno, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori e, in specie:

- Agos Ducato S.p.a. nel 2013 concedeva un finanziamento che ha portato la percentuale di indebitamento al 28%, pur avendo attivo con lo stesso debitore un altro finanziamento, quello concesso nel 2006. La motivazione del nuovo finanziamento era quella della dilazione e della rinegoziazione di un prestito precedente.

Secondo il calcolo del gestore della crisi, a fronte della necessità di disporre di un reddito di almeno € 1.741,62, al Baglini sarebbe rimasto un reddito di € 1657.

- Santander Consumer Bank, nel 2014, concedeva un finanziamento che porta la percentuale di indebitamento del Baglini al 36%.

Il reddito di cui il Baglini poteva disporre nel 2014, dopo aver pagato tutte le rate di tutti i finanziamenti in essere, sarebbe stato di circa euro 1.559,00 a fronte degli euro di 1.741,62

che, in base al precedente ragionamento, avrebbe dovuto disporre.

Infine, la società Findomestic Banca Spa concedeva il suo finanziamento, trasformando l'affidamento per l'uso di una carta revolving generalmente in uso ai dipendenti in un prestito personale, pur sapendo che il Sig. Baglini avrebbe rassegnato le sue dimissioni, omettendo radicalmente ogni valutazione sul merito creditizio (la percentuale di incidenza sul reddito è salita al 62%).

5. Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalle dimissioni dal lavoro che hanno privato il Baglini del reddito nel 2016. Il Baglini ha riferito che le dimissioni sono state determinate da una condizione psicologica di grave frustrazione che il Sig. Baglini avvertiva da tempo per il fatto di doversi recare in un ambiente di lavoro nel quale non era riuscito ad integrarsi e che era divenuto ormai insopportabile.

La stessa condizione psicologica di frustrazione è anche la causa di un malessere che ha portato il Baglini a maturare una forte dipendenza dal gioco, facilmente evincibile dagli estratti conto prodotti e trasmutata in una vera e propria condizione patologica, così come emerge dal certificato della psicologa che ha avuto in cura il Baglini.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve* (cfr. per l'esclusione della colpa grave in caso di patologia ludopatica Trib. Torino 26.7.2023), irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem conditionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o

prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza, ovvero, come in questi casi, sia determinato alla contrazione di obbligazioni (almeno in parte) da fattori esogeni di natura patologica.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

#### **P. Q. M.**

**Dichiara** ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **FEDERICO BAGLINI** (C.F.BGLFRC74D21C415C), nato a Cecina il 21.4.74, residente in Cecina e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

#### **Dispone:**

il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di FEDERICO BAGLINI.

#### **Dispone che il gestore della crisi:**

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 25/05/2024.

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*